

LE CER COME STRUMENTO DI LIBERALIZZAZIONE, DECENTRAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA *

*Renewable Energy Communities as a tool for liberalization, decentralization,
and democratization of the energy production and distribution system*

Daniele Porena

Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Perugia

Abstract (It): la recente esperienza delle Comunità energetiche rinnovabili è rivolta alla realizzazione di finalità ambientali, economiche e sociali. Tuttavia, sullo sfondo dell'istituto – che richiede, peraltro, di essere meglio precisato dal legislatore – si intravedono finalità ulteriori orientate a favorire la liberalizzazione del sistema di produzione e distribuzione dell'energia come anche il suo decentramento e, in generale, la sua democratizzazione.

Abstract En): the recent experience of Renewable Energy Communities is aimed at achieving environmental, economic and social goals. However, in the background of the institution – which, moreover, requires to be better specified by the legislator – we can glimpse further goals aimed at promoting the liberalization of the energy production and distribution system as well as its decentralization and, in general, its democratization.

Parole Chiave: CER - sostenibilità - decentramento - liberalizzazione - democratizzazione.

Keywords: Renewable Energy Communities - sustainability - decentralization - liberalization - democratization.

SOMMARIO. 1. Profili introduttivi. – 2. Le CER come soggetti del decentramento del sistema di produzione e distribuzione dell'energia. – 3. Democratizzazione, democrazia energetica e sistema delle CER. – 4. Le CER quale veicolo di liberalizzazione del sistema energetico. – 5. Cenni conclusivi.

1. Profili introduttivi.

Nel panorama dei sistemi di produzione e distribuzione delle energie rinnovabili una posizione senza dubbio innovativa e, in prospettiva, potenzialmente rilevante è assunta dal modello delle comunità energetiche rinnovabili.

Innovativo, in particolare, è già il novero e la tipologia dei soggetti coinvolti nell'ambito di tali comunità. Amministrazioni locali, imprese produttrici e utenti finali sono infatti tutti potenzialmente inclusi, come vedremo su un piede di parità, nella cornice operativa delle CER¹.

¹ * Il presente scritto è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno “Comunità energetiche rinnovabili, green communities e transizione energetica. Paradigmi e strumenti della sostenibilità”, Sapienza Università di

Ancora, innovativo è il fatto che tutte le categorie richiamate possono operare, quali *prosumers* – fortunato neologismo in uso da qualche tempo a questa parte -, sia come consumatori sia come produttori di energia.

Rispetto all'intelaiatura tradizionale del sistema di produzione e consumo dell'energia elettrica, improntata lungo un orientamento "verticale" – cioè strutturato secondo la dicotomia produzione e distribuzione di energia al vertice (le imprese) e suo consumo alla base (gli utenti finali)² – ben può condividersi l'idea che quello del *prosumer* sia un modello le cui aspirazioni sono orientate a favorire un'articolazione di tipo orizzontale dei rapporti, primariamente volta ad agevolare il perseguimento di elementi di integrazione del mercato energetico.

Le finalità del modello CER, come noto, sono normativamente enunciate³.

Fini ambientali, in primo luogo. Si tratta ovviamente dell'obiettivo di favorire un uso diffuso delle energie rinnovabili e di incentivare, con ciò, il progressivo superamento di quell'energia fossile che figura tra i fattori maggiormente responsabili delle emissioni climalteranti di origine antropogenica.

Ancora, tra le finalità perseguite dalle CER figurano poi quelle di tipo economico. Da non confondersi con finalità di profitto finanziario (che, sebbene non escluse, non possono rappresentare il principale fine perseguito dal partecipante alla CER), sembrano essenzialmente coincidere con finalità di riduzione dei costi a beneficio dei partecipanti alla CER.

Non in ultimo, il reticolato normativo che disciplina le comunità energetiche rinnovabili enuncia tra i fini di questo modello quelli di natura sociale. Si tratta, in estrema sintesi e con qualche approssimazione, dei benefici che il modello in questione introduce a favore degli utenti a più bassa capacità reddituale.

Riscontro dei cenni che precedono si trova nella ricca pluralità di fonti chiamate a disciplinare il sistema CER.

A questo proposito, occorre preliminarmente soffermarsi su una constatazione.

Roma, Facoltà di Economia, 4 aprile 2024. C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, p. 111. Secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D. lgs. 199/2021, «la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

² Cfr. R. MICCÚ – M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, pp. 617 e ss.

³ Secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lett. a) del D. lgs. 199/2021, «l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari»

Come efficacemente evidenziato in dottrina, l'energia rappresenta una materia a carattere eminentemente multilivello⁴: rispetto alla quale si rende dunque necessario procedere a una lettura coordinata delle varie fonti.

In particolare, alla Direttiva Ue 2018/2001 (livello comunitario) è data attuazione mediante il D. Lgs. 199/2021 (livello statale).

Ancora, in ossequio alla ripartizione della potestà legislativa sancita dall'art. 117 Cost., segue poi la competenza legislativa regionale⁵ della quale alcuni esempi affiorano oggi con le prime leggi regionali in materia di comunità energetiche rinnovabili⁶.

Il fitto articolato di competenze normative e amministrative trova infine ulteriore svolgimento a livello locale. In particolare, la necessaria prossimità⁷ della CER alla collocazione degli impianti fa dell'ente comunale la sede naturale del sistema CER. È dunque a questo livello che si colloca una significativa pluralità di funzioni.

Procedendo per gradi, vengono anzitutto in rilievo le possibili funzioni di promozione della CER.

In quest'ottica, e nella fase di costituzione della comunità, l'intervento dell'amministrazione comunale sembra tra l'altro capace di conferire credibilità al progetto di istituzione della CER: una linea di ragionamento, questa volta di tipo "top-down"⁸, secondo cui l'ente locale sarebbe nelle migliori condizioni di accompagnare le fasi, talvolta complesse, che caratterizzano il processo di concreta attivazione della comunità.

Anche sul versante dell'accesso alle informazioni – molto spesso assai complesse sul piano tecnico, giuridico e finanziario – l'amministrazione comunale può poi rappresentare il veicolo più efficace per il superamento di tutte quelle asimmetrie informative che finiscono per frenare, specie l'utente medio, nel suo percorso di avvicinamento e partecipazione alla CER⁹. Ancora, sul piano del supporto logistico come anche finanziario, nulla esclude che l'intervento dell'ente comunale possa dispiegarsi con ogni benefico effetto sull'iniziale costituzione e sulla vita successiva della comunità energetica rinnovabile.

⁴ Così R. MICCÚ – M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, op.cit., p. 606. Si veda anche R. MICCÚ, *Regolazione e governo multilivello dell'energia*, in R. MICCÚ (a cura di), *Multilevel regulation and government. Implementation of the «Third Package» and promotion of renewable energy*, Napoli, 2016, pp. 3 e ss.

⁵ In tema, si veda A. COLAVECCHIO, *La materia «energia» tra «nuovo» e «nuovissimo» Titolo V della Costituzione*, in *Studi in onore di Francesco Gabriele*, Bari, 2016, pp. 358 e ss. Sul perimetro della ripartizione delle competenze legislative Stato-Regioni, si veda la recente sentenza della Corte costituzionale n. 48/2023 e l'approfondimento di F. SANCHINI, *Le comunità energetiche rinnovabili tra fondamento costituzionale riparto di competenze legislative Stato-Regioni. Riflessioni alla luce della sentenza n. 48 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 8/2024.

⁶ Si vedano, in particolare, la l.r. Abruzzo n. 8/2022, la l.r. Calabria 25/2020, la l.r. Campania n. 38/2020, la l.r. Emilia Romagna n. 5/2022, la l.r. Liguria n. 13/2020, la l.r. Marche n. 10/2021, la l.r. Piemonte n. 12/2018, la l.r. Puglia n. 45/2019, la l.r. Veneto n. 16/2022, la l.r. Lombardia n. 2/2022

⁷ Già a partire dalla definizione di CER, offerta dall'art. 1, punto 16, Direttiva Ue 2018/2001, la comunità è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, che è autonomo e che è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

⁸ Su cui, cfr. C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, p. 131.

⁹ Cfr. C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, p. 121.

In ultimo, ma non per importanza, ben può aver luogo l'attiva partecipazione dell'ente comunale quale diretto produttore e consumatore, anch'esso, di energia. Sebbene sembri un'esperienza meno collaudata, l'assunzione da parte dell'ente locale delle vesti del *prosumer* sembrerebbe introdurre benefici tutt'altro che trascurabili ai processi di vita della CER.

Insomma, non sembra possibile revocare in dubbio il fatto che le amministrazioni locali finiscano per rappresentare il «livello di governo maggiormente coinvolto» nelle fasi di progettazione, costituzione e funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili¹⁰.

È poi appena il caso di osservare come l'articolato intreccio di funzioni normative e amministrative brevemente richiamate muova, nell'ambito del nostro ordinamento, all'interno di una cornice costituzionale estremamente favorevole.

Si tratta, in particolare, di quel principio di sussidiarietà orizzontale che, in base all'art. 118, quarto comma, Cost., impegna Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale¹¹.

Tanto osservato è ora il caso di evidenziare alcuni elementi che – nell'ambito di questo vero e proprio policentrismo di funzioni normative e amministrative che caratterizza il sistema CER¹² - sembrano emergere con una certa nitidezza.

In particolare, la complessiva architettura delle comunità energetiche rinnovabili sembra accompagnata e sorretta da tre fondamentali e grandi direttici di politica legislativa.

Tre parole riassumono le traiettorie di cui sopra: decentramento, democratizzazione e liberalizzazione.

2. Le CER come soggetti del decentramento del sistema di produzione e distribuzione dell'energia.

Si è in vario modo constatato che il modello delle comunità energetiche rinnovabili rappresenta un fattore di spinta verso una nuova struttura dei rapporti tra energia e territorio¹³.

La notazione appare senz'altro condivisibile.

A questo proposito, sarà sufficiente qualche breve cenno alle vicende che nel nostro Paese hanno caratterizzato le evoluzioni del sistema di produzione e distribuzione dell'energia¹⁴.

¹⁰ C. MARI, *op. cit.*, p. 125; C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *Amministrazione in cammino*, 13.5.2020. Cfr. anche A. PERSICO, *Le comunità energetiche e il ruolo sussidiario delle pubbliche amministrazioni territoriali*, in *Ambientediritto.it*, 2/2021.

¹¹ Cfr. R. MICCÚ – M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, pp. 605 e ss. Sui fondamenti costituzionali delle comunità energetiche rinnovabili, si veda quanto sottolineato da F. SANCHINI, *Le comunità energetiche rinnovabili tra fondamento costituzionale riparto di competenze legislative Stato-Regioni. Riflessioni alla luce della sentenza n. 48 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 8/2024, il quale reperisce elementi di appoggio anche nelle norme costituzionali di cui agli artt. 2 (principio solidaristico), 3, comma 2 (uguaglianza sostanziale) e 18 (diritto di associazione).

¹² R. MICCÚ – M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 609.

¹³ Cfr. C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *Amministrazione in cammino*, 13.5.2020; C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, R. MICCÚ – M. BERNARDI, *op. cit.*

¹⁴ Per un'approfondita descrizione delle evoluzioni del sistema di *governance* dell'energia, si veda S. CASSESE (a cura di), *Il governo dell'energia*, Rimini, 1992; A. COLAVECCHIO, *Energia elettrica*, in *Dig. disc. pubbl.*,

Fino ai primi anni '60 il modello italiano era caratterizzato da un panorama assai parcellizzato nel quale produzione e distribuzione dell'energia erano essenzialmente affidate a consorzi e cooperative elettriche. Si trattava, in effetti, di un modello di tipo decentrato che, sotto certi profili, mostrava persino alcuni elementi di similitudine con la vocazione alla base del sistema delle CER¹⁵.

Tuttavia, dopo il 1963, con la costituzione dell'ENEL e la nazionalizzazione degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, il sistema mutò rapidamente fino ad assumere i contorni di un modello di tipo accentrato e monopolistico.

La scelta intrapresa all'epoca corrispondeva alla necessità di assicurare una serie di istanze particolarmente avvertite, sulle quali non vi è spazio in questa sede per offrire adeguato approfondimento, ma che in generale andavano dall'esigenza di giungere all'unificazione delle tariffe fino all'universalità del servizio ed alla suggestione, forse neanche troppo tale, del portare l'energia elettrica "in tutte le case degli italiani"¹⁶.

Tuttavia, a partire dai primi anni '90, prese avvio la prima fase di privatizzazione dell'ENEL accompagnata e favorita, dalla metà dello stesso decennio, dai processi e dalle spinte comunitarie verso la liberalizzazione del mercato interno dell'energia.

Nel nuovo contesto introdotto dalle politiche nazionali e comunitarie degli anni '90 e poi, via via, progressivamente implementato negli anni successivi, l'affiorare delle comunità energetiche rinnovabili (e, vale la pena sottolinearlo, dei *prosumers*) sembra collocarsi all'interno di una traiettoria ideale tesa a valorizzare la centralità, quale luogo di produzione e distribuzione dell'energia, di ogni singolo insediamento periferico.

A questo proposito, non sembra proprio in errore chi sostiene che le comunità energetiche rinnovabili ben possono esprimere la vocazione, all'interno del sistema energetico, ad assolvere al ruolo di soggetti del decentramento.

3. Democratizzazione, democrazia energetica e sistema delle CER.

Sebbene quelli indicati nella titolazione del presente paragrafo appaiano, a una prima e forse affrettata lettura, concetti dai contorni piuttosto evanescenti¹⁷, non sembra revocabile in dubbio che lo schema CER esprima l'ambizione a una sempre più pronunciata forma di partecipazione sia alla regolamentazione sia alla concreta realizzazione di un interesse eminentemente pubblico: non solo quello alla efficienza del sistema di produzione e distribuzione dell'energia ma, soprattutto, quello alla realizzazione di un meccanismo di efficientamento del sistema in termini di energia pulita¹⁸.

Torino, 2005.

¹⁵ Cfr. C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, op. cit., p. 7.

¹⁶ C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *Amministrazione in cammino*, 13.5.2020, p.7.

¹⁷ Cfr. C. MORRIS – A. JUNGJOHANN, *Energy democracy. Germany's Energiewende to renewables*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016.

¹⁸ Cfr. R. MICCÚ – M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 641. In base a quanto previsto nell'art. 22 della Direttiva Ue 2018/2001, «gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o

Ed in effetti di “democratizzazione” del sistema energetico sembra lecito parlare, con riferimento all’esperienza CER, sotto una molteplicità di profili.

La posizione degli utenti finali, a questo proposito, appare emblematica.

A costoro è infatti assicurato il diritto di partecipare alla comunità energetica rinnovabile senza che possano essere in alcun modo applicate condizioni discriminatorie, in particolare con riferimento alla loro capacità economico-reddituale¹⁹.

Questo elemento è principalmente garantito dalla struttura largamente flessibile del sistema CER: ciò, sia in ingresso sia in uscita.

Non sono infatti ammesse rigidità in ingresso in quanto, come detto, ciascuno è libero di accedere alla CER anche se in condizioni di maggiore debolezza economica.

Le rigidità sono poi significativamente temperate anche in uscita: ciascun partecipante alla comunità energetica è infatti libero di abbandonarla salvo solo la necessità di provvedere – al fine di assicurare stabilità e durezza alla CER – alla regolarizzazione dei rapporti economici²⁰.

Si è poi poc’anzi detto delle funzioni di rimozione delle asimmetrie informative, che colpiscono in specie gli utenti “medi”, cui particolarmente possono contribuire gli enti locali a vario titolo coinvolti.

In questo senso, e nell’ottica secondo cui i processi democratici non possono che fondarsi sull’arricchimento dei presupposti del dibattito su cui si fondano, l’abbattimento delle barriere informative costituisce indubbiamente un’essenziale premessa per una partecipazione consapevole alla comunità.

Nel quadro del ragionamento prospettato appare tuttavia centrale, per importanza, l’elemento di democratizzazione introdotto dal processo decisionale interno alla comunità.

Nessun partecipante gode di particolari o generali diritti di veto e, ancora, tutti i membri della CER godono degli stessi diritti. Si tratta di una garanzia paritaria e, in questo senso democratica, assicurata a tutti i partecipanti senza alcun rilievo circa la loro natura giuridica, siano essi persone fisiche, imprese, enti locali, ecc.²¹

In ogni segmento della vita associativa, nelle decisioni sulle attività, sui servizi anche accessori e, in generale, sulla *governance* della comunità energetica rinnovabile, domina dunque l’antico e sempre vivo ideale della isonomia: da sempre presupposto, se non vero e proprio sinonimo, di democrazia.

4. Le CER come veicolo di liberalizzazione del sistema energetico.

professionale principale».

¹⁹ Ed infatti, secondo quanto disposto dall’art. 31, comma 1, lett. d) del D. lgs. 199/2021, «la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili».

²⁰ In base a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, lett. b) del D. lgs. 199/2021, gli utenti finali «possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati». Cfr. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, p. 120. In tema, cfr. E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, n. 1/2020, pp. 113 e ss.

²¹ In tema, cfr. E. CUSA, *Il diritto dell’Unione europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, in *Riv. Trim. dir. economia*, n. 2/2020.

Poche battute saranno sufficienti a descrivere gli impatti, in termini di liberalizzazione del sistema energetico, prodotti dalla diffusione dell'esperienza delle comunità energetiche rinnovabili.

In buona parte diretta conseguenza dei fattori cui si è fatto cenno nei paragrafi che precedono è infatti l'effetto di una più spinta liberalizzazione del sistema di produzione e distribuzione dell'energia. In particolare, il decentramento del sistema degli scambi e delle negoziazioni sembra poter concorrere ad erodere le posizioni di privilegio competitivo dei grandi soggetti produttori. Ancora, il passaggio dell'utente dalla posizione di consumatore "passivo" a quella ben più complessa di produttore e consumatore di energia introduce inediti elementi di liberalizzazione "dal basso" dell'intero sistema.

Non in ultimo, le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'energia (le uniche, per dimensioni, ammesse a partecipare alla comunità energetica rinnovabile) finiscono per contendere il campo alle grandi industrie di produzione e distribuzione dell'energia: ciò, in quello che sarà un sempre più complesso (anche sul piano delle tecnologie) sistema di governo dell'energia.

L'idea di fare di ogni tetto, immobile o fabbricato una sede di produzione e scambio di energia rinnovabile corrisponde a un orizzonte ideale evidentemente troppo ambizioso: ciò, specie in un Paese come il nostro, caratterizzato dalla presenza sul territorio di innumerevoli limitazioni e vincoli di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc.

Non vi è tuttavia dubbio che il meccanismo delle comunità energetiche rinnovabili ben possa contribuire, in maniera significativa, al migliore e più ampio sviluppo delle dinamiche concorrenziali. In questo senso, dunque, felice appare l'intuizione di ravvedere nelle CER autentici "veicoli" di liberalizzazione del mercato energetico.

5. Cenni conclusivi.

Come si è visto, l'intera architettura delle comunità energetiche rinnovabili ruota intorno a tre essenziali finalità, espressamente dichiarate in sede normativa.

Fini ambientali, sociali ed economici rappresentano in particolare la "molla" capace di rendere appetibile la costituzione e la partecipazione alla CER e, dunque, di favorire la diffusione del relativo sistema.

Cionondimeno, sullo sfondo di quest'esperienza giuridica, tecnica, economica e sociale – allo stato, è bene ricordarlo, solo in fase di prima gemmazione (le comunità costituite e funzionanti sono, al momento in cui si scrive, solo alcune decine sparse sull'intero territorio nazionale) – emergono anche generali e più profonde traiettorie di politica legislativa.

Si è voluto riassumere quest'ultime sotto le categorie della liberalizzazione, del decentramento e della democratizzazione. A più riprese, nel corso delle pagine che precedono, si è poi fatto cenno a un "sistema" CER.

Probabilmente, tuttavia, l'impiego di questa espressione richiede ancora cautela. Ed infatti, l'ancora troppo timida diffusione delle comunità energetiche rinnovabili suggerisce prudenza: pochi "puntini" variamente distribuiti sulla carta geografica del Paese sono ancora troppo pochi per parlare di un "sistema" o, comunque, di una esperienza in qualche modo consolidata.

A ciò si aggiunga una constatazione. Se l'idea è quella di ricondurre la vicenda delle CER veramente "a sistema", con ciò favorendone inoltre una più larga diffusione, sembra che il quadro normativo complessivo richieda di essere implementato.

In particolare, il panorama dei primi passi compiuti dalle CER in Italia appare estremamente (e forse troppo) variegato: ciò, in particolare, sul piano delle forme giuridiche attraverso le quali le comunità sono state costituite.

Come noto, si va da società cooperative a consorzi fino ad associazioni non riconosciute, e così via. Un panorama addirittura “proteiforme” e capace, per questa ragione, di ingenerare severe incertezze.

Incertezze per il medio utente privato che, per l’assenza di un unico collaudato modello, sembra trovarsi di fronte alla prospettiva di fare una sorta di salto nel buio.

Ma incertezze anche dal lato delle amministrazioni pubbliche eventualmente partecipanti alla CER: ciò, ad esempio, a partire dalla tipologia delle procedure da intraprendere nella gestione dei rapporti con soggetti terzi rispetto alla CER.

Insomma, se la normazione unionale non poteva andare oltre la descrizione di un generale requisito della costituenda CER, ossia quello di essere costituita come soggetto giuridico autonomo rispetto ai suoi partecipanti, alla legislazione nazionale sembrerebbe invece doversi chiedere, oltre la semplice e pedissequa trascrizione della norma europea, uno sforzo in più.

Occorre, in altre parole, e per superare le incertezze di cui si è detto, che il legislatore nazionale proceda nella direzione dell’individuazione di un esatto e dedicato soggetto giuridico – omogeneo e al contempo dotato di elementi di flessibilità, specie nella sua composizione – capace di assicurare la posizione di quel variegato ambito di operatori che, a vario titolo, sono coinvolti nella vicenda, complessa e articolata, delle comunità energetiche rinnovabili²².

²² C. BEVILACQUA, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *Amministrazione in cammino*, 13.5.2020, p. 13.